## Tribunale competente più vicino agli utenti

## Norme processuali

a tutela del consumatore pas-sa anche attraverso le regole processuali per consentire alla e debole di rivolgersi al giudice processuali per consentire alla parte debole di rivolgersi al giudice a lei più vicino. Il principio è stato affermato, anche di recente, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che, con la sentenza del 22 febbraio, causa C-81/23 (FCA Italy), ha chiarito i criteri per individuare, nello spazio Ue, il giudice competente nel caso di danni derivanti da fatto illecito, in base all'articolo 7 del regolamenton. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l'esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis).

Nel caso arrivato a Lussembur-

merciale (Bruxelles I bis).

Nelcaso arrivato a Lussemburgo, una coppia di cittadini austriaci, domiciliati in Austria, aveva acquistato un camper da un concessionario automobilistico tedesco.
L'azienda produttrice si trovava in
Italia. Gli acquirenti sostenevano
che nel camper era stato inserito
un dispositivo di manipolazione. un dispositivo di manipolazione che riduceva l'efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni e così avevano avviato un'azione per reavevano avviato un'azione per re-sponsabilità extracontrattuale nei confronti di FCA Italy e FPT Indu-strial dinanzi al Tribunale di Sali-sburgo. L'azienda aveva eccepito sourgo, L azienda aveva eccepito il difetto di giurisdizione sostenendo che l'evento dannoso coincideva con il luogo in cui il veicolo era stato acquistato, con la conseguenza che la competenza era dei giudici tedeschi.

La Corte Ue, inquadrata la fatti-specie nel contesto dell'articolo 7. specie nei contesto dell'articolo7, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012 in base al quale una per-sona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materi



Non è rilevante secondo la Corte Ue il luogo di conclusion del contratto di vendita

di illeciti civili dolosi o colposi di-nanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, ha chia-rito che è necessario distinguere, da un lato, tra il danno iniziale «derivante direttamente dal-l'evento essualmente determinan. l'evento casualmente determinan-te» e, dall'altro lato, considerare le conseguenze pregiudizievoli succonseguenze pregnudizievon suc-cessive «che non sono atte a fon-dareun attribuzione di competen-za» in base all'articolo 7. Se il consumatore acquista un

prodotto che mostra difetti in epo-ca successiva si deve ritenere che il danno materiale si concretizzi nel momento dell'acquisto del veicolo. Se, poi, durante l'iter di ac-quisto risultano coinvolti due Stati, come nel caso in esame in cui la conclusione del contratto era avconclusione del contratto era av-venuta in Germania, mentre la consegna e la successiva utilizza-zione in Austria, la competenza va attribuita al giudice del luogo in cui l'acquirente ricevela consegna del veicolo perché proprio in quel luogo si concretizza il danno e il fatto generatore spiega i suoi ef-fetti pregiudizievoli. Non è rilevante, invece, scrive la Corte, il luogo di conclusione del contratto di vendita che in questo caso era in Germania, an-

del contratto di vendita che in questo caso erain Germania, an-che perché per valutare il com-portamento e l'entità del danno non è necessario fare riferimento non è necessario fare riferimento al contenuto del contratto. Né, se il danno non è puramente finanziario, è determinante il luogo in cui è sorta l'obbligazione «di pagare la differenza tra il prezzo che l'acquirente leso ha pagato per il veicolo affetto dal vizio e il valore reale di quest'ultimo. ale di quest'ultimo», a intaggio del consumatore reale